



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18.11.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21.11.2017, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della somma di € 562,08 a titolo di spese di istruttoria e commissioni rete distributiva (al netto di 197,52 già rimborsati), oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo, *“confermando altresì la piena legittimazione passiva dell’intermediario finanziario anche con riferimento al rimborso dei costi assicurativi essendo gli stessi in strettissimo collegamento negoziale rispetto al finanziamento di cui costituiscono accessori”*.

L’intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso. Rappresenta, in primo luogo, l’intervenuta cessione *pro soluto* del credito in oggetto, con mantenimento in capo a sé degli ulteriori diritti/obblighi derivanti dal contratto di finanziamento in oggetto. Ciò posto, eccepisce la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di *“commissioni rete distributiva”* non maturate, pari a € 197,52 e calcolate applicando i criteri indicati in contratto e nel connesso *“piano annuale di rimborso”*. Eccepisce, inoltre, la natura *up front* delle spese di istruttoria, remunerative di attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto, come evidenziato dal punto C dell’art. 5. Rappresenta, infine, che il ricorrente, pur menzionando nel corpo del ricorso gli oneri assicurativi, insistendo sulla legittimazione passiva dell’intermediario a rimborsare il premio non maturato, non ricomprende poi tali oneri nel quantificare la richiesta monetaria. Ad ogni modo, afferma che nessun importo a tale titolo sarebbe stato addebitato al cliente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* delle Spese istruttorie, corrispettive di attività preliminari alla conclusione del contratto. Quanto alla Commissione rete distributiva, il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 2016), l'opacità della clausola può essere superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui tali commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartisca preventivamente i relativi oneri tra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio Bari, decisione n. 3087 del 2018). Nel caso di specie, il contratto distingue i criteri di rimborso in relazione alle attività dagli stessi svolte, perciò individuando una quota *up front*, pari al 40%, non rimborsabile, e una quota *recurring*, pari al 60%, rimborsabile secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento, allegato agli atti e sottoscritto dal cliente. Facendo applicazione dei principi contenuti nella pronuncia del Collegio di Coordinamento, il Collegio reputa che la Commissione vada rimborsata sulla base di quanto risulta dalla curva degli interessi, come desumibile dal contratto e dal conteggio estintivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si osserva, altresì, che non risultano oneri assicurativi posti a carico del cliente. Tanto premesso, le richieste della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	9,23%
% da retrocedere		40,34%

	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi			
spese di istruttoria	€ 450,00	€ 270,00	€ 181,53	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 181,53	
commissione rete distr. 40%	€ 326,40	€ 195,84	€ 131,67	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 131,67	
commissione rete distr. 60%	€ 489,60	€ 293,76	€ 197,50	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 197,52	
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00	
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00	
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00	
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00	
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 313,18
rimb già effettuati, decurtati	€ 197,52
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	3
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 313,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS